

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R – D.D. n. 439-26898 del 20.07.2011 di rinnovo al Consorzio Irriguo Roggia Reiola e al Consorzio irriguo della Roggia Campagna e della Roggia San Marco della concessione di derivazione d'acqua dal T. Orco in Comune di Foglizzo ad uso irriguo e civile.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 439-26898 del 20.07.2011-
Codice univoco: TO-A- 10090

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

Determina

1. nei limiti di disponibilita' dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire in solido, al Consorzio Irriguo Roggia Reiola (omissis) con sede legale in Montanaro, Via Periatti 9, ed al Consorzio irriguo della Roggia Campagna e della Roggia San Marco (omissis) con sede legale presso il Municipio del Comune di Chivasso, P.zza Generale Alberto Dalla Chiesa, il rinnovo del riconoscimento di derivazione d'acqua dal T. Orco, in Comune di Foglizzo, tramite le Rogge Reiola e Campagna;

2. che la quantità d'acqua da derivare a mezzo delle Rogge Reiola e Campagna, in Comune di Foglizzo, sia fissata come segue:

a) nel periodo compreso tra il 15 Maggio ed il 31 Agosto di ogni anno 1.900 l/s massimi, ripartiti tra le utenze come segue:

- Consorzio Roggia Reiola 800 l/s;
- Consorzio irriguo della Roggia Campagna e della Roggia San Marco 1.100 l/s;

b) nei periodi compresi tra il 15 Aprile e il 14 Maggio e tra il 1 Settembre e il 15 Settembre di ogni anno 1.350 l/s massimi, ripartiti tra le utenze come segue:

- Consorzio Roggia Reiola 570 l/s;
- Consorzio irriguo della Roggia Campagna e della Roggia San Marco 780 l/s;

c) nel periodo compreso tra il 16 Settembre e il 14 Maggio di ogni anno 600 l/s massimi, ripartiti tra le utenze come segue:

- Consorzio Roggia Reiola 300 l/s;
- Consorzio irriguo della Roggia Campagna e della Roggia San Marco 300 l/s;

3. che l'acqua derivata sia utilizzata per l'uso civile con una portata media pari a 350 l/s e per per irrigare una superficie irrigabile complessiva pari a 1850,88 Ha e irrigata consortile convenzionale pari a 1480,70 Ha, con una portata media di 1.739 l/s, suddivisa tra le due utenze come segue:

Consorzio Roggia Reiola:

- per gli usi irrigui, della superficie irrigabile pari a 771,72 Ha e della superficie irrigata consortile convenzionale pari a 617,38 Ha;

Consorzio irriguo della Roggia Campagna e della Roggia San Marco:

- per gli usi irrigui della superficie irrigabile pari a 1079,16 Ha e della superficie irrigata consortile convenzionale pari a 863,32 Ha;

corrispondenti agli usi agricolo e civile, ai sensi del DPGR 6.12.2004 n. 15/R.

4. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

5. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quaranta successivi e continui decorrenti dal 1 febbraio 1987, giorno successivo alla scadenza delle grandi derivazioni ad uso irriguo, e quindi fino al 31 gennaio 2027, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

6. di subordinare l'efficacia del presente provvedimento al versamento, da parte dei beneficiari, entro 30 giorni a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento, degli importi dei canoni arretrati, qualora non corrisposti, alla Regione Piemonte per il periodo dal 1-1-2005 al 31-12-2010 per complessivi Euro 9.695,00 e per gli esercizi futuri alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

7. che il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente ha la possibilità di disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative qualora dall'attività di monitoraggio ambientale effettuata nell'ambito della fase di attuazione e gestione del Piano di Tutela delle Acque di cui al D. Lgs 152/2006, risultasse un peggioramento dello stato ambientale del corso d'acqua, nel tratto interessato dal prelievo, che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

8. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, agli interessati ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

(omissis)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 20.07.2011:

"(omissis)

Art. 11 - Deflusso Minimo Vitale (DMV)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa e attraverso la scala di risalita per l'ittiofauna, senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di 4.500 l/s, che corrisponde al DMV di base, che potrà essere incrementato a seguito della definizione dei fattori correttivi ambientali (Q, N) temporaneamente posti uguale a 1 e del fattore di modulazione temporale.

Nelle more del completamento delle azioni volte al riequilibrio del bilancio idrico, ai sensi dell'art. 9 del D.P.G.R. 17 luglio 2007, n. 8/R - Regolamento regionale recante: "Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", nel tratto del T. Orco che va dalla presa del Consorzio irriguo di Favria, Salassa, San Ponso, a quella del Comune di Chivasso, si applica un DMV ridotto ad un terzo del valore calcolato ai sensi dell'art. 4 del citato regolamento, pari a 1.500 l/s.

L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Minimo Vitale.

E' facoltà dell'Autorità concedente eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque, anche per effetto della applicazione dei parametri di calcolo del DMV Ambientale.

E' fatta salva per l'Amministrazione concedente la possibilità di introdurre ulteriori obblighi inerenti l'applicazione del Deflusso Minimo Vitale modulato in rapporto alla entità dei deflussi istantanei naturali.

In tal caso ciò comporterà l'obbligo per il concessionario di gestire un programma permanente di rilevazioni idrometriche del deflusso naturale, del prelievo e della portata di rilascio basato sulla messa in funzione di apparati di misura fissi, nonché di trasmettere i risultati delle rilevazioni alla Autorità concedente. (omissis)"